

COMUNE DI GRUMO NEVANO
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

Via Giotto n. 4 - c.a.p. 80028

Prof. n. 1574

15/02/2021

ORDINANZA N. 2

Disposizioni in materia di tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

Visti:

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale si proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Il D.L. n.2 del 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021;

Il DPCM del 14 gennaio 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Il D.L. n.12 del 12 febbraio 2021 recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Le Ordinanze della Regione Campania emanate in materia sino ad oggi, con particolare riferimento alla n. 5 del 13 febbraio 2021;

Considerata la necessità di salvaguardare la salute della cittadinanza ricorrendo con tutte le misure consentite al fine di prevenire comportamenti che possano negativamente incidere sulla stessa, in particolare con manifestazioni di aggregazione, specie di giovani, in condizioni di mancato rispetto delle regole di salvaguardia attualmente in vigore;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

È vietata, in applicazione delle norme in vigore, ogni manifestazione di aggregazione di più persone e ogni altra forma di riunione, in particolare di giovani, nelle strade, piazze ovvero in luoghi pubblici e privati di ritrovo, privi ovvero non indossando correttamente la mascherina a copertura delle vie respiratorie, in violazione delle norme di salvaguardia in materia di prevenzione del Covid-19, così da minacciare la salute pubblica;

la popolazione tutta è invitata ad evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie ed a rimanere a casa il più possibile, ricordando che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine e ribadendo la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;

RAMMENTA

Che nei confronti degli inadempienti è prevista, come disposto dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 3.000,00;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga notificato a mezzo pec alla Prefettura di Napoli, all'Unità di Crisi della Regione Campania, all'ASL Napoli2 Nord, alla Stazione Carabinieri di Grumo Nevano, al Commissariato di P.S. di Frattamaggiore, al Comando Polizia Municipale del Comune di Grumo Nevano;

AVVERTE

Che ai sensi dell'art. 3, comma. 4, della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla notifica, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data della notifica. Il Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n 241/1990 è il Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune, il quale è incaricato della esecuzione, della pubblicazione e della trasmissione della presente ordinanza.

IL SINDACO

Avv. Gaetano Di Bernardo


